Conto corrente con la posta

Anno 79° — Numero 127

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Lunedì, 6 giugno 1938 - Anno XVI

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1937

1938

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 14 luglio 1937-XV, n. 2720.

Variazioni agli stati di previsione della spesa di taluni Ministeri per l'esercizio finanziario 1937-38.

N. 2720. R. decreto 14 luglio 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, vengono approvate variazioni di bilancio, in virtù della facoltà concessa al Governo del Re col Regio decreto-legge 23 maggio 1935-XIII, n. 948, per la difesa ed il riordinamento delle Colonie dell'Africa Orientale.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 luglio 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 23 settembre 1937-XV, n. 2721.

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Maria del Latte, in Montevarchi (Arezzo).

N. 2721. R. decreto 23 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Maria del Latte, in Montevarchi (Arezzo).

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 maggio 1938 - Anno XVI

LEGGE 24 aprile 1938-XVI, n. 660.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2147, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad anticipare le somme occorrenti per la prima applicazione della legge sui prestiti familiari, fino alla concorrenza di cento milioni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 22 novembre 1937-XVI, n. 2147, riguardante l'autorizzazione all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale ad anticipare le somme occorrenti per la prima applicazione della legge sui prestiti familiari, fino alla concorrenza di cento milioni.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 24 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL — LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 25 aprile 1938-XVI, n. 661.

Conversione in legge del Regio decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Como.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2618, con il quale è stato approvato il piano regolatore di massima edilizio e di ampliamento della città di Como.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COBOLLI-GIGLI — SOLMI — DI REVEL — BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.

LEGGE 19 maggio 1938-XVI, n. 662.

Conversione in legge del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1992, riguardante l'abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria del Regno con quelle militari, durante le operazioni militari in Africa Orientale Italiana.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1992, riguardante l'abrogazione delle norme temporanee intese a conciliare le esigenze della giustizia penale e dell'Amministrazione finanziaria del Regno con quelle

militari, durante le operazioni militari nell'Africa Orientale Italiana.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.

REGIO DECRETO-LEGGE 15 marzo 1938-XVI, n. 663.

Approvazione degli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma il 15 gennaio 1938-XVI tra l'Italia e la Grecia.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti gli articoli 5 e 10 dello Statuto fondamentale del Regno;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di dare esecuzione agli Accordi di carattere commerciale stipulati in Roma, fra l'Italia e la Grecia, il 15 gennaio 1938;
~~Udito il Consiglio~~ dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per le finanze e per gli scambi e le valute;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti Accordi stipulati in Roma fra l'Italia e la Grecia il 15 gennaio 1938:

a) Accordo commerciale;

b) Accordo per regolare gli scambi commerciali fra i due Paesi ed i pagamenti relativi con Protocollo di firma;

c) Protocollo addizionale all'Accordo di cui alla lettera *b*).

Art. 2.

Il presente decreto, che sarà presentato al Parlamento Nazionale per la sua conversione in legge, ha effetto dal 1° gennaio 1938.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge di conversione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale, delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — DI REVEL — GUARNERI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 397, foglio 108. — MANCINI.

Accord commercial entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement hellénique*, animés du désir de développer les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus de ce qui suit:

Art. 1.

L'importation en Italie de marchandises originaires et en provenance de la Grèce s'effectuera dans la limite maximum des contingents indiqués dans la liste suivante:

N° du tarif italien	MARCHANDISES	Contingents annuels en lires italiennes
33, 35 *a*)	Poissons frais	1.450.000
83	Olives sèches	100.000
84 *b*)	Raisins secs.	600.000
98 *a*) 1	Olives en saumure	300.000
115 *a*) 1	Tabac en feuilles	15.000.000
118	Olives fraîches destinées au pressurage.	1.450.000
125 *e*)	Huile d'olive	20.000.000
248 *a*) 1-2 248 *b*)	Déchets de soie	450.000
274, 275, 276, 277	Minéraux métalliques (manganèse, pyrites, plomb, chromite) . . .	5.800.000
278, 279, 349	Débris, et vieux objets en fer, fonte, acier, cuivre	4.000.000
549 *a*), *b*)	Emeri	600.000
565	Pierres et terres minérales non métalliques (magnesite, bauxite)	800.000
604 *b*) 1-2	Troncs de noyer	p. m.
645	Essence de térébenthine.	8.500.000
655 *a*)	Colophane.	11.500.000
805	Peaux brutes	8.700.000
951	Chiffons	2.000.000
924 *a*), *b*)	Graines non oléagineuses	100.000
	Autres marchandises	50% de l'importation correspondante en 1934

Les contingents susindiqués seront octroyés à raison de 50 % pour chaque semestre.

Il est entendu toutefois, que pour les marchandises ayant un caractère saisonnier les permis d'importation pourront être octroyés, dans la période de validité de l'Accord, sans répartition semestrielle pour une période à déterminer d'accord entre les Autorités compétentes italiennes et helléniques.

Il est aussi entendu que les contingents qui n'ont pas été épuisés dans un semestre seront automatiquement transférés au semestre suivant, dans le cas de tacite réconduction de l'Accord.

Art. 2.

L'importation en Grèce de marchandises originaires et en provenance de l'Italie s'effectuera dans toute la mesure nécessaire à assurer l'équilibre requis pour le fonctionnement régulier du compte global de compensation visé à l'article 4 de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour le règlement des paiements relatifs aux échanges commerciaux entre le deux Pays, signé en date d'aujourd'hui.

Pour ce qui concerne les marchandises italiennes ci-dessous indiquées le Gourvenement hellénique s'engage à octroyer annuellement les contingents spéciaux suivants pour leur importation en Grèce:

N° du tarif hellénique	MARCHANDISES	Contingent annuels
266 c)	Voitures automobiles ordinaires	drachmes 3.000.000
266 d) 1	Châssis pour camions	tonnes 40
135 a)	Machines à écrire	pièces 30

Les contingents susindiqués seront répartis en quotes semestrielles aux importateurs helléniques ayant droit d'après les dispositions en vigueur en Grèce.

Art. 3.

Dans le cas où, pendant la durée de l'Accord signé en date de ce jour, il venait à se présenter pour le compte d'une des deux Parties un solde actif appréciable, qui ne puisse trouver le moyen de transfert dans le cadre des dispositions qui précèdent, sur la demande de la Partie intéressée seront entamés des pourparlers en vue de déterminer les mesures nécessaires au rétablissement de l'équilibre du compte de compensation susdit, soit par l'octroi de contingents spéciaux d'importation, soit par le moyen d'un contrôle à exercer à l'exportation, soit par n'importe quel autre moyen qui viendrait à être convenable.

Le cas échéant, des conversations devront être entamées dans un délai maximum de 15 jours, après la demande d'ouverture des conversations de la part d'une des Parties Contractantes.

Ces conversations devront prendre fin dans un délai d'un mois, à partir de la date de leur ouverture.

Si au bout de ce mois on ne se mettait pas d'accord, la Partie interessée aura la faculté de dénoncer immédiatement l'Accord, avec toutefois, un préavis de 15 jours.

Les mêmes dispositions s'appliquent dans le cas où l'une des Parties Contractantes apportait, dans une manière contrastante aux conceptions qui régissent le présent Accord, un changement considérable à l'application des régimes d'importation ou d'exportation actuellement en vigueur.

Art. 4.

Le présent Accord a effet à partir du 1er janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

S'il n'est pas denoncé deux mois avant cette date, il sera considéré renouvelé par tacite reconduction pour des périodes annuelles toujours avec faculté de dénonciation deux mois avant l'expiration de chaque année.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 janvier 1938.

Pour l'Italie: CIANO

Pour la Grèce: P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les payements y afférents.

Le *Gouvernement italien* et le *Gouvernement hellénique* en vue d'adapter aux circonstances actuelles certaines dispositions du Traité de Commerce et de Navigation du 24 novembre 1936 en vigueur entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1.

Chacun des deux Pays admettra par voie autonome, dans la mesure du maximum possible, l'importation des marchandises originaires et en provenance de l'autre Pays, en tenant compte des courants habituels de leurs échanges.

Art. 2.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce sont autorisés à régler en compensation les paiements relatifs aux échanges commerciaux effectués, même avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord, entre la Grèce, d'une part, et l'Italie, les Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Meditérranée, d'autre part.

Chacun des deux Gouvernements prendra en ce qui le concerne, les mesures nécessaires pour obliger les importateurs et les exportateurs respectifs à régler leurs obligations selon les dispositions du présent Accord.

Art. 3.

En exécution de ce qui est prévu à l'art. 2 les versements de débiteurs italiens et hellènes pour marchandises importées, originaires et en provenance de la Grèce, respectivement de l'Italie, des Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée, seront effectués, en Italie et dans les Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée, en lires italiennes, auprès de la Banca d'Italia en sa qualité de caissier de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero; en Grèce, en drachmes, auprès de la Banque de Grèce.

Art. 4.

Le compte en lires italiennes, non productif d'intérêts, ouvert auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero au nom de la Banque de Grèce d'après les dispositions de l'art. 4 de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les payements y afférents, signé à Rome le 7 novembre 1936, restera en vigueur et sera denommé dorénavant « compte global ».

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au crédit dudit compte les montants qui seront versés par les importateurs italiens et des Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Mediterranée de marchandises helléniques comme prix de ces mêmes marchandises, selon ce qui et prévu à l'art. 3.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero portera au débit dudit compte le montant des ordres de paiement en lires italiennes que la Banque de Grèce émettra en relation avec les versements effectués, d'après les dispositions de l'art 3, par les importateurs hellènes de marchandises italiennes et des Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Méditerranée.

Art. 5.

Chaque avance pour achat de marchandises d'origine italienne ou hellénique, destinées à être importées en Grèce respectivement en Italie, sera réglée selon les dispositions du présent Accord.

Pour être admises au versement, ces avances doivent être prévues dans le contrat d'achat de la marchandise, correspondre aux usages commerciaux et se référer à une licence d'importation déjà délivrée par les autorités compétentes, pour autant que celle-ci soit nécessaire en vertu des réglements en vigueur dans le Pays respectif.

Art. 6.

En ce qui concerne les versements des importateurs des deux Pays, prévus à l'art. 3 du présent Accord, la conversion en lires et en drachmes se fera d'après les règles suivantes:

a) l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce fixeront d'un commun accord le cours du change entre la lire italienne ed la drachme; ce cours sera appliqué pour la conversion en lires des dettes libellées en drachmes, respectivement pour la conversion en drachmes des dettes libellées en lires;

b) les dettes libellées dans une devise autre que la lire et la drachme seront converties en drachmes en Grèce et en lires italiennes en Italie, respectivement aux cours officiels d'Athènes et de Rome du jour précédent celui du versement.

Les changes appliqués suivant les dispositions des lettres *a*) et *b*) de l'alinéa précédent ont un caractère provisoire, le débiteur n'étant libéré de sa dette que lorsque le créancier aura reçu le montant intégral de sa créance. Les versements supplémentaires que les débiteurs seraient éventuellement tenus à faire seront également transférés par la voie du compte global prévu à l'art. 4.

Il est entendu qu'en ce qui concerne la responsabilité du débiteur envers le créancier, visée par cet article, aucune obligation ne pourrait être mise à la charge des deux Etats ni des deux Institutions chargées de l'exécution du présent accord dans les deux Pays.

Art. 7.

Les paiements aux créanciers des deux Pays seront effectués en lires italiennes en Italie et dans les Possessions et Colonies italiennes du Bassin de la Mediterranée, respectivement en drachmes en Grèce, suivant l'ordre chronologique des versements effectués par les débiteurs respectifs et dans la limite des disponibilités existantes.

Il reste entendu que la conversion en lires des montants en drachmes versés par les débiteurs hellènes aura lieu auprès de la Banque de Grèce qui, en conséquence, transmettra à l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero des ordres de paiement en lires italiennes.

Pour la conversion en lires indiquée ci-dessus la Banque de Grèce appliquera le change entre la lire et la drachme fixé d'un commun accord d'après les dispositions visées à la lettre *a*) de l'art. 6.

Art. 8.

Le présent Accord est applicable seulement aux marchandises qui, d'après les dispositions en vigueur dans le Pays importateur, sont considérées comme marchandises originaires de l'autre Pays.

Le présent Accord ne s'applique pas un trafic des marchandises en transit.

Art. 9.

Les frais et commissions dûs par les exportateurs hellènes à leurs représentants en Italie, ainsi que les frais et commissions dûs par les exportateurs italiens à leurs représentants en Grèce, résultant des échanges commerciaux effectués entre les deux Pays, seront réglés par la voie du compte global prévu à l'art. 4.

Le règlement des frais et commissions pourra également se faire en déduisant leur montant des sommes à transférer par la voie du compte global.

Toutefois l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce se réservent le droit de vérifier la nature et l'emploi de ces sommes et de contrôler si elles représentent réellement la contrevaleur des frais et des commissions susmentionnés.

Art. 10.

A la fin de la durée du présent Accord les importateurs du Pays en faveur duquel un solde non transféré subsisterait devront continuer à verser la contrevaleur de leurs importations au compte prévu à l'art. 4 jusqu'à l'amortissement complet dudit solde.

Art. 11.

L'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero et la Banque de Grèce s'entendront sur les modalités techniques nécessaires, à assurer le fonctionnement régulier du présent Accord.

Art. 12.

Le présent Accord a effet à partir du 1er janvier 1938 et restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 1938.

Il s'entendra renouvelé par tacite réconduction annuelle s'il n'est pas dénoncé au moins deux mois avant la fin de l'année en cours.

En foi de quoi on a signé le présent Accord.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 janvier 1938.

Pour l'Italie: CIANO — *Pour la Grèce*: P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Protocole additionnel à l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les payements y afférents.

Se référant à l'Accord susmentionné, signé en date de ce jour, les soussignés, dûment autorisés, sont tombés d'accord sur ce qui suit:

I. — Les dispositions du Protocole additionnel à l'Accord des paiements signé à Rome le 7 novembre 1936 cessent d'avoir vigueur à partir de la date de l'entrée en vigueur de l'Accord des paiements signé en date de ce jour.

II. — A travers le « compte global » prévu à l'art. 4 de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents, pourra être effectué le règlement des dettes grecques provenant d'anciennes fournitures faites à des organismes publics helléniques, y compris le residu de la dette de l'organisme du Port du Pirée envers l'Industrie italienne.

III. — Dans le but de permettre à l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato de continuer ses achats de tabacs en Grèce, la Banque de Grèce avancera à l'« Agenzia di Oriente del Monopolio Italiano » Salonique, sans intérêts

et sous perception d'une commission de 2 1/2 % au maximum, les montants en drachmes nécessaires pour l'achat de tabacs en Grèce, leur manipulation et tout autre besoin de son organisation d'achat dans cet Etat, y compris les frais de transport et les primes d'assurance.

L'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, à son tour, versera à titre de gage, la contrevaleur en lires italiennes, calculée au cours du jour du versement, dans un compte « Spécial » en lires italiennes, sans intérêts, ouvert au nom de la Banque de Grèce auprès de l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero.

Les lires de ce compte « Spécial » seront transférées dans le compte « Global » toutes les fois qu'il sera nécessaire pour le payement des importations italiennes en Grèce. Les transferts auront lieu au cours du change entre la lire et la drachme fixé d'après les dispositions de l'art. 6 de l'Accord des paiements signé en date de ce jour.

Les sommes en drachmes restées non remboursées à la date du 31 décembre 1938 seront définitivement couverts par le transfert au compte « Global » des montants en lires correspondants.

Naturellement la somme en lires qui resterait éventuellement non utilisée dans le compte « Spécial » sera remise par la Banque de Grèce à la libre disposition de l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato. Au contraire, si le compte « Spécial » n'à pas des lires suffisantes, elles seront versées par l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato à la première demande de la Banque de Grèce.

IV. — A la date de l'entrée en vigueur du présent Protocole le compte « Monopole » prévu au point II comma *a)* du Protocole additionnel à l'Accord du 7 novembre 1936, sera clôturé, et le solde éventuel sera viré au compte « Spécial ».

A la date de l'entrée en vigueur du présent Accord on pourvoira, aussi à établir le solde du compte provisoire prévu au point II, comma *b)* dudit Protocole du 7 novembre 1936 et le montant correspondant au solde en question sera porté au crédit du compte « Spécial », pour être utilisé selon ce qui est prévu au point III du présent Protocole.

V. — Le présent Protocole a la même durée de l'Accord auquel il se refère.

En foi de quoi, on a signé le présent Protocole additionnel.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 janvier 1938.

Pour l'Italie: CIANO

Pour la Grèce: P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Protocole de signature.

Au moment de procéder à la signature de l'Accord entre le Royaume d'Italie et le Royaume de Grèce pour régler leurs échanges commerciaux et les paiements y afférents il a été dressé, d'un commun accord, le protocole suivant:

Ad Art. 2. — 1. L'huile d'olive hellénique qui entrera dans le territoire du Royaume d'Italie sous n'importe quel régime douanier sera considerée, aux termes de cet Accord, comme importée en Italie.

L'huile d'olive étant soumise, à son exportation, à l'autorisation du Ministère de l'Economie Nationale, le Gouvernement hellénique s'engage à accorder des autorisations d'exportation d'huile d'olive vers l'Italie dans la mesure où les circonstances le permettront et, en tout cas, à des conditions qui ne soient pas différentes ou plus onéreuses de celles dont l'exportation a été autorisée vers n'importe quel autre Pays, indépendamment des modalités de paiement.

2. Il reste entendu que l'Istituto Nazionale per i cambi con l'estero procédera au transfert du change libre pour le paiement de vieux navires qui seraient achetés en Grèce pour être démolis en Italie.

En foi de quoi, on a signé le présent Protocole.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 15 janvier 1938.

Pour l'Italie: CIANO

Pour la Grèce: P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

Le Ministre de Grèce à Rome au Ministre des affaires étrangères d'Italie

Rome, le 15 janvier 1938.

Monsieur le Ministre,

En me référant à l'Accord additionnel signé en date d'aujourd'hui et en considération du fait que les services de l'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato auprès de l'Agenzia d'Oriente del Monopolio italiano sont dirigés par des fonctionnaires délégués de l'Amministrazione dei Monopoli di Stato, j'ai l'honneur de Vous communiquer que le Gouvernement hellénique prendra les dispositions nécessaires à fin que leur qualité de fonctionnaires délégués de l'Etat italien soit prise en considération par les autorités helléniques pour tout ce qui concerne leur sejour en Grèce et leur départ de la Grèce.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, les assurances de ma plus haute considération.

P. METAXAS

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re d'Italia, Imperatore d'Etiopia:

Il Ministro per gli affari esteri: CIANO

REGIO DECRETO-LEGGE 10 maggio 1938-XVI, n. 664.

Semplificazione della procedura per la conservazione del nuovo catasto e aggiornamento di tutte le disposizioni di leggi vigenti in materia di nuovo catasto.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, e successive modificazioni;

Visto il regolamento 12 ottobre 1933, n. 1539, per la esecuzione dell'anzidetto testo unico;

Visto il regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto il regolamento 24 marzo 1907, n. 237, per la conservazione degli antichi catasti;
Visto il R. decreto 18 novembre 1929, n. 2335;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di semplificare la procedura per la conservazione del nuovo catasto;
Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La conservazione del nuovo catasto si fa sopra un esemplare della mappa particellare, della tavola censuaria, del registro delle partite e della matricola dei possessori, dagli Uffici tecnici erariali a mezzo di apposita sezione, posta in ogni capoluogo di Provincia, per tutti i Comuni della provincia stessa.

Una copia della mappa, del registro delle partite e della matricola dei possessori, è depositata presso gli Uffici distrettuali delle imposte dirette limitatamente ai Comuni della propria circoscrizione: ai detti Uffici è altresì consegnata, a sussidio degli atti predetti, una copia del prontuario dei numeri di mappa.

All'aggiornamento della copia del registro delle partite, della matricola dei possessori, del prontuario, provvederanno gli Uffici distrettuali delle imposte dirette in base agli elementi che periodicamente verranno forniti loro dagli Uffici tecnici erariali; all'aggiornamento della copia di mappa provvederanno direttamente i predetti Uffici tecnici erariali.

Art. 2.

Il diritto di scritturato di cui al n. 1 della tabella *A* annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937, n. 2011, è stabilito in lire sei limitatamente alle volture relative al nuovo catasto dei terreni.

Esso viene ripartito fra gli Uffici tecnici erariali e gli Uffici distrettuali delle imposte dirette, in ragione di lire tre per ciascun ufficio.

Art. 3.

Il Governo del Re, sentito il Consiglio di Stato, è autorizzato ad aggiornare il testo di leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, anche in relazione al disposto del precedente art. 1, il regolamento per la sua esecuzione approvato con R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539, nonchè il regolamento per la conservazione del nuovo catasto approvato con R. decreto 26 gennaio 1902, n. 76, e modificato con i Regi decreti 24 marzo 1907, n. 237, e 18 novembre 1929, n. 2335.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge, restando autorizzato il Ministro proponente alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 giugno 1938 - Anno XVI
Atti del Governo, registro 398, foglio 19. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 665.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Napoli.

N. 665. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi di n. 2 Confraternite in provincia di Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 666.

Autorizzazione all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano ad accettare un legato.

N. 666. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano viene autorizzata ad accettare un legato di L. 10.000 nominali in titoli del Prestito redimibile 3,50 %, disposto in suo favore dal reverendo prof. don Angelo Pagnoni, con testamento olografo in data 8 marzo 1937-XV, pubblicato addì 28 luglio 1937-XV, n. 2969, per notaio dott. Angelo Rimoldi di Monza.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 667.

Autorizzazione alla Società Entomologica Italiana, con sede in Genova, ad accettare una donazione.

N. 667. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Società Entomologica Italiana, con sede in Genova, viene autorizzata ad accettare la donazione disposta in suo favore dalla signora Adele Dodero fu Federico e consistente nella metà pro-indiviso ad essa spettante sopra un appartamento occupante tutto il terzo piano della casa in Genova segnata col civico numero 8-*A* di via Felice Romani, distinto con l'interno 3 e composto di dieci locali e bagno, e una cantina sita nei fondi della casa segnata col numero 3.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 668.

Dichiarazione formale dei fini della Reale Arciconfraternita dei Bianchi del SS.mo Rosario di Gesù e Maria e dei Dottori Legali di S. Maria delle Grazie e S. Andrea Apostolo, in Napoli.

N. 668. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Reale Arciconfraternita dei Bianchi del SS.mo Rosario di Gesù e Maria e dei Dottori Legali di S. Maria delle Grazie e S. Andrea Apostolo in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 21 marzo 1938-XVI, n. 669.

Dichiarazione formale dei fini della Reale Arciconfraternita di S. Maria della Salvazione dei Bianchi e della Morte a S. Anna di Palazzo, in Napoli.

N. 669. R. decreto 21 marzo 1938, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Reale Arciconfraternita di S. Maria della Salvazione dei Bianchi e della Morte a S. Anna di Palazzo, con sede in Napoli.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 maggio 1938 - Anno XVI

REGIO DECRETO 28 aprile 1938-XVI.
Sostituzione di un membro del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 21 gennaio 1937-XV, col quale si nominava, fra gli altri, a far parte del Consiglio d'amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali per il quadriennio 1937-1940 il comm. dott. prof. Di Tella Giuseppe, professore presso la Facoltà agraria e forestale della Regia università di Firenze;

Visto che il prof. Di Tella in data 17 ottobre 1937-XV ha presentato le sue dimissioni per motivi di salute, e che occorre pertanto sostituirlo in seno al Consiglio di amministrazione predetto con altro membro da nominarsi ai sensi dell'art. 5, comma c) della legge 5 gennaio 1933, n. 30;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Abbiamo decretato e decretiamo:

In sostituzione del comm. dott. prof. Giuseppe Di Tella è chiamato a far parte del Consiglio di amministrazione dell'Azienda di Stato per le foreste demaniali, a mente dell'articolo 5 coma c) della legge 5 gennaio 1933, n. 30, il comm. dott. prof. Pavari Aldo, direttore della Regia Stazione Sperimentale di Selvicoltura di Firenze.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1938 - Anno XVI

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI
Registro n. 1 Azienda Stato foreste deman. foglio n. 67. — BERRUTI.

(1853)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1938-XVI.
Nomina dell'on. Antonio Trapani Lombardo a membro della Corporazione vitivinicola.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII, che costituisce la Corporazione vitivinicola;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. Luigi Lanfranconi, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti vitivinicoli, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei commercianti per la nomina dell'on. Antonio Trapani Lombardo a membro della Corporazione vitivinicola in sostituzione dell'on. Luigi Lanfranconi, deceduto;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. Antonio Trapani Lombardo è nominato membro della Corporazione vitivinicola, quale rappresentante dei datori di lavoro per il commercio dei prodotti vitivinicoli, in sostituzione dell'on. Luigi Lanfranconi, deceduto.

Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1880)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1938-XVI.
Nomina dell'on. avv. Bianchini Giuseppe a membro della Corporazione per i prodotti tessili.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163 sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione dei prodotti tessili;

Visto il proprio decreto 20 aprile 1938-XVI con il quale l'on. ing. Aprilis Napoleone, membro della Corporazione dei prodotti tessili in rappresentanza del Partito Nazionale Fascista, è stato nominato vice presidente della Corporazione stessa in sostituzione dell'on. Olivetti Gino, dimissionario;

Vista la designazione del Ministro Segretario di Stato Segretario del Partito Nazionale Fascista, per la nomina dell'on. avv. Bianchini Giuseppe a membro della Corporazione dei prodotti tessili in sostituzione dell'on. ing. Aprilis Napoleone;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. avv. Bianchini Giuseppe è nominato membro della Corporazione dei prodotti tessili, quale rappresentante del Partito Nazionale Fascista, in sostituzione dell'on. Aprilis Napoleone, nominato vice presidente della Corporazione stessa.

Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1881)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1938-XVI.
Nomina del cavaliere del lavoro Giovanni Gavarone a membro della Corporazione del mare e dell'aria.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione del mare e dell'aria;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'avv. Giovanni Battista Becchi, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei datori di lavoro per la marina da carico, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista degli industriali per la nomina del cavaliere del lavoro Giovanni Gavarone a membro della Corporazione del mare e dell'aria,

in sostituzione dell'avv. Giovanni Battista Becchi, dimissionario;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

Il cavaliere del lavoro Giovanni Gavarone è nominato membro della Corporazione del mare e dell'aria, quale rappresentante dei datori di lavoro per la marina da carico, in sostituzione dell'avv. Giovanni Battista Becchi, dimissionario.

Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1882)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1938-XVI.
Nomina dell'ing. Giuseppe Gorla a membro della Corporazione delle professioni e delle arti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 23 giugno 1934-XII, che costituisce la Corporazione delle professioni e delle arti;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'ing. Caffarelli Giuseppe è confermato nella carica di membro della Corporazione suddetta quale rappresentante degli ingegneri per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei professionisti e degli artisti per la nomina dell'ing. Giuseppe Gorla a membro della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante degli ingegneri in sostituzione dell'ing. Giuseppe Caffarelli;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'ing. Giuseppe Gorla è nominato membro della Corporazione delle professioni e delle arti quale rappresentante degli ingegneri in sostituzione dell'ing. Giuseppe Caffarelli.

Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1884)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 19 maggio 1938-XVI.
Nomina dell'on. Giannantonio Ettore a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto l'art. 3 della legge 5 febbraio 1934-XII, n. 163, sulla costituzione e sulle funzioni delle Corporazioni;

Visto il proprio decreto 29 maggio 1934-XII che costituisce la Corporazione della zootecnia e della pesca;

Visto il proprio decreto 18 aprile 1936-XIV, con il quale l'on. avv. Gian Battista Madia, membro della Corporazione suddetta in rappresentanza dei lavoratori per il commercio del latte e derivati, è stato confermato nella detta carica per il triennio 22 aprile 1936-21 aprile 1939;

Visto il proprio decreto 26 giugno 1936-XIV, con il quale l'on. Ettore Giannantonio è stato nominato membro della Corporazione del vetro e della ceramica quale rappresentante dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa;

Vista la designazione della Confederazione fascista dei lavoratori del commercio per la nomina dell'on. Ettore Giannantonio a membro della Corporazione della zootecnia e della pesca in sostituzione dell'on. avv. Gian Battista Madia;

Sulla proposta del Ministro per le corporazioni;

Decreta:

L'on. Ettore Giannantonio, membro della Corporazione del vetro e della ceramica in rappresentanza dei lavoratori per il commercio dei prodotti indicati nel decreto costitutivo della Corporazione stessa, cessa da tale carica ed è nominato membro della Corporazione della zootecnia e della pesca, quale rappresentante dei lavoratori per il commercio del latte e derivati, in sostituzione dell'on. avv. Gian Battista Madia.

Roma, addì 19 maggio 1938 - Anno XVI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

(1883)

DECRETO DEL DUCE, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 28 maggio 1938-XVI.
Nomine dei presidenti e vice presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio di Bra, Carrara, Cortona, Fossano, La Spezia, Lugo, Macerata, Prato, Terni e Udine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141 e il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 24 febbraio 1938-XVI, n. 204, recante norme per l'amministrazione delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria;

Sulla proposta del Capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

Sono nominati, rispettivamente, presidenti e vice presidenti dei Consigli di amministrazione delle Casse di risparmio sottoindicate, per la durata stabilita nei singoli statuti, e con effetto dalla data di pubblicazione del presente decreto:

Cassa di risparmio di Bra:

presidente: il cav. uff. Bartolomeo Boglione; vice presidente: il dott. Luigi Robiola.

Cassa di risparmio di Carrara:

presidente: il comm. Oreste Ascoli; vice presidente: il cav. Dante Biagi.

Cassa di risparmio di Cortona:

presidente: il col. gr. uff. Guido Del Buono; vice presidente: il cav. Attilio Bertocci.

Cassa di risparmio di Fossano:

presidente: il comm. gen. Giusto Macario; vice presidente: il cav. ing. Antonio Matteo Giachino-Amistà.

Cassa di risparmio de La Spezia:

presidente: il N. H. comm. dott. Paolo Codeglia; vice presidente: il sig. Mario Ferrari Di Bassano.

Cassa di risparmio di Lugo:

presidente: il comm. Giuseppe Gagliardi; vice presidente: il cav. dott. ing. Luigi Scardovi.

Cassa di risparmio della provincia di Macerata, Macerata:

presidente: il conte comm. Adolfo Gentiloni Silverj; vice presidente: il N. H. cav. avv. Pier Francesco Bartolazzi.

Cassa di risparmi e depositi di Prato:

presidente: il gr. uff. avv. Angelo Badiani; vice presidente: il dott. ing. Cesare Guasti.

Cassa di risparmio di Terni:

presidente: il cav. dott. Ercole Felice Montani; vice presidente: l'ing. Giovanni Possenti.

Cassa di risparmio di Udine:

presidente: il conte comm. Arbeno D'Attimis di Santacroce; vice presidente: l'avv. Mario Levi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 maggio 1938 - Anno XVI

Il Duce,
Presidente del Comitato dei Ministri:
MUSSOLINI.

(1987)

DECRETO MINISTERIALE 20 aprile 1938-XVI.
Costituzione del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 8 della legge 13 dicembre 1928, n. 3107;

Decreta:

Articolo unico.

Sono chiamati a far parte del Collegio dei revisori dei conti dell'Ente Nazionale Serico, per l'anno 1938, i signori:

1° Bali comm. rag. Giovanni, capo divisione presso la Ragioneria centrale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

2° Pastorello comm. dott. Leonida, capo divisione nel Ministero delle corporazioni;

3° Bosiso comm. dott. Italo, capo sezione nel Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 aprile 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(1931)

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia e uccellagione in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 5 marzo 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Sasso di Castro, comune di Firenzuola (Firenze), delimitata dai seguenti confini:

Strada nazionale Emiliana nel tratto che fiancheggia l'Albergo del Sasso di Castro a venire dalla Traversa verso il Corigliaio; si prosegue poi per la Faggeta e la strada degli Zingari fino al Lagacciolo; di qui a Monterosoli e poi per il poggetto dell'Amore, La Croce, il Pianaccio, i Razzeti, la Giuncaia e la strada del Balzo fino al congiungimento con la nazionale al punto di partenza nei pressi della Traversa.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 5 marzo 1937, in una zona della provincia di Firenze, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze, provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1930)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1938-XVI.
Proroga di divieto di caccia in provincia di Firenze.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 agosto 1936, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1936-37, nella zona di Montespertoli (Firenze), delimitata dai seguenti confini:

Dalla strada di Montespertoli-Lucardo a destra - Viottola delle Pasture - Ciglio esterno del bosco di Tamagna - Viottolo dei Casciani - Ciglio della fonte sul confine Matucci, fosso di confine della Caseltina - Torrente Pesciola seguendo a monte il torrente stesso per i poderi dell'Inferno fino alla punta di Cardeto - Borro di confine detto Cardeto fino ad incontrare la strada Lucardese - Strada Lucardese verso Aliano sino ad incontrare a destra la viottola dell'acqua per Casavecchia - Fosso di confine di Casavecchia con la proprietà del Corno, Compagnie - Panconesi - Ciglio esterno della Ragnaia di Aliano - Borro del Melarancio sino all'incontro della via Lucardese per Montespertoli, seguendo detta

via per Montespertoli fino all'imbocco della viottola delle Pasture a sinistra;

Visto il decreto Ministeriale 11 agosto 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Firenze ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 agosto 1936 e 11 agosto 1937, in una zona della provincia di Firenze, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Firenze provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1950)

DECRETO MINISTERIALE 25 febbraio 1938-XVI.

Riconoscimento della stazione di soggiorno di Lizzano in Belvedere (Bologna).

IL MINISTRO PER GLI AFFARI DELL'INTERNO

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER LE FINANZE

E PER LA CULTURA POPOLARE

Veduti il R. decreto-legge 15 aprile 1926-IV, n. 765, convertito nella legge 1° luglio 1926-IV, n. 1380, la legge 29 gennaio 1934-XII, n. 321, ed il R. decreto-legge 3 giugno 1937-XV, n. 1391, convertito con modificazioni nella legge 30 dicembre 1937-XVI, n. 2336;

Veduto il decreto interministeriale 30 novembre 1934-XIII;

Udito il Consiglio centrale delle stazioni di soggiorno, di cura e di turismo;

Decreta:

Al territorio del capoluogo ed alla frazione Vidiciatico del comune di Lizzano in Belvedere, sono nuovamente riconosciute le caratteristiche di stazione di soggiorno, in via transitoria, per un quinquennio, salvo riconferma a condizione che entro il detto periodo si venga provveduto alla costruzione di un macello pubblico e sia avviato a soluzione il problema della sistemazione della rete della fognatura.

Il prefetto di Bologna è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Roma, addì 25 febbraio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro per l'interno*:
BUFFARINI.

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

Il Ministro per la cultura popolare:
ALFIERI.

(1887).

DECRETO MINISTERIALE 20 maggio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 700 circa, delimitata dai seguenti confini:

Morgia Pagliaro, Strada mulattiera fino al Tratturo. Tratturo fino a Rogolizio. Strada mulattiera fino al confine del territorio Gissi. Casalanguida. Detto confine fino al Sinello. Fiume Sinello fino al Vallone che passa sotto Colle S. Giorgio. Fosso che congiunge detto Vallone fino a Morgia Pagliaro.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1835)

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1938-XVI.

Attivazione del nuovo catasto per alcuni Comuni del distretto delle imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 51 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto approvato col decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 12 ottobre 1933, n. 1539;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pei comuni di Novara Sicilia, Falcone, Furnari, Mazzarà, S. Andrea e Tripi, già appartenenti all'ex Distretto delle imposte di Novara Sicilia ed attualmente facenti parte del nuovo distretto di Barcellona Pozzo di Gotto;

Decreta:

La conservazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà inizio dal giorno 1° giugno 1938-XVI, pei comuni di Novara Sicilia, Falcone, Furnari, Mazzarrà S. Andrea e Tripi dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Barcellona Pozzo di Gotto e da tale data cesserà per i detti Comuni la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici erariali e quello delle imposte dirette sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 aprile 1938 - Anno XVI.

Il Ministro: Di Revel.

(1707)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1938-XVI.
Divieto di caccia alla pernice rossa.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Ritenuta l'opportunità di adottare misure protettive per la conservazione e l'incremento della pernice rossa (Alectoris rufa), specie ormai ridotta a pochissimi esemplari;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Cuneo, e sentito il Comitato consultivo per la caccia di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936, n. 836;

Decreta:

La caccia e la cattura della pernice rossa (Alectoris rufa) è vietata nel territorio del Regno per tutta l'annata venatoria 1938-39.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1949)

DECRETO MINISTERIALE 25 maggio 1938-XVI.
Disposizioni concernenti la cattura di colombi torraioli in comune di Siena.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 36 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta del Prefetto di Siena ed udito il Comitato per la caccia di cui al R. decreto-legge 14 aprile 1936, n. 836;

Decreta:

Il podestà di Siena è autorizzato a ridurre, nel modo che riterrà più adatto e presi accordi con la locale Commissione venatoria, il numero dei colombi torraioli, moltiplicatisi nel Comune in modo da riuscire dannosi alla pulizia delle piazze e dei monumenti cittadini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della provincia di Siena.

Roma, addì 25 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1948)

DECRETO MINISTERIALE 3 giugno 1938-XVI.
Nuovi divieti di esportazione.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
CON
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE
E CON
IL MINISTRO PER GLI SCAMBI E LE VALUTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sui divieti di importazione e di esportazione di carattere economico, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489, convertito nella legge 17 gennaio 1935, n. 580;

Determina:

Articolo unico.

Alle merci indicate nella tabella *B* « Merci di vietata esportazione » annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, sono aggiunte le seguenti:

Numero della tariffa doganale	Merce
70 *b*)	Farina di riso
70 *c*)	Farina di segala
70 *d*)	Farina di avena e di orzo
70 *e*)	Farina di granturco bianco
70 *f*)	Farina di granturco altro
70 *g*)	Farina di altre granaglie
75	Farine di legumi

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 3 giugno 1938 - Anno XVI

Il Ministro per le finanze:
Di Revel.

Il Ministro per gli affari esteri:
Ciano.

Il Ministro per le corporazioni:
Lantini.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
Rossoni.

Il Ministro per gli scambi e le valute:
Guarneri.

(1990)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, della estensione di ettari 650 circa, delimitata dai seguenti confini:

Torre Foro - Quattro strade (innesto Miglianico) - Mulattiera del feudo di Ortona - Stazione Tollo-Canosa - Torre Foro.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1710)

DECRETO MINISTERIALE 11 maggio 1938-XVI.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 16 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nelle sotto elencate zone della provincia di Parma, delimitate dai seguenti confini:

1ª zona del comune di Felino, delimitata:

a nord, dalla strada detta dei Caroni, dal Rio Silano, dalla strada del Castelletto;

a sud, dalla strada principale Felino-Barbiano;

ad est, dalla strada Barbiano-S. Michele di Tiorre;

ad ovest, dalla strada di Monte Grande a Ricò.

2ª zona dei comuni di Fontanellato e Fontevivo, delimitata:

a sud, dalla ferrovia Milano-Bologna;

ad est dalla strada comunale Fienilnuovo e del Canale S. Carlo;

a nord, dal cavo divisorio, limite fondo Bertinazza, podere Bergominetto, beneficio parrocchiale Priorato e Rio Fontana Serena;

ad ovest, dalla strada comunale della Masone.

3ª zona del comune di Neviano Arduini, delimitata:

ad est, dal Rio Graiano, che scende dal crinale della collina al Torrente Termina;

ad ovest, dalla strada del Cortezzo, che scende dal crinale della collina pure al Torrente Termina;

a sud, dalla strada comunale Ladrignano-Bazzano, che domina il crinale della collina, congiungendo il Rio Graiano con la strada del Cortezzo;

a nord, dal Torrente Termina con corso d'acqua perenne che congiunge a Valle il Rio Graiano con la strada del Cortezzo.

Visti i decreti Ministeriali 28 luglio 1936 e 13 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 16 maggio 1935, e 28 luglio 1936, e 13 maggio 1937, in tre zone della provincia di Parma, delimitate come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 11 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1711)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1938-XVI.

Approvazione del bilancio definitivo della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Napoli.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto 7 febbraio 1936-XIV, che ha approvato il progetto di riparto delle attività patrimoniali della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Napoli;

Vista la relazione del liquidatore cav. Francesco Maddalena circa l'attuazione del progetto medesimo;

Considerato che le attività patrimoniali suddette sono state in effetti distribuite in modo conforme al progetto, salvo lievi varianti, pienamente giustificate, costituite — all'attivo — dal realizzo di interessi maturati dopo l'approvazione del progetto di riparto e — al passivo — da spese di amministrazione incontrate durante il periodo della liquidazione;

Tenute presenti le norme sancite dal Codice di commercio in materia di liquidazione delle Società;

Determina:

Si approva il bilancio definitivo della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Napoli, allegato al presente decreto, e se ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: DI REVEL.

Bilancio definitivo della liquidazione della disciolta Carovana dei facchini della dogana di Napoli.

ATTIVO.

1. *Fondo di liquidazione*:

Attività realizzata dalla liquidazione al 25 settembre 1935 . . . . L. 150.084,45

2. *Fondi pubblici*:

Maggior somma realizzata nella vendita dei titoli di rendita giusta comunicazione data il 31 ottobre 1935 dal Banco di Napoli che curò la vendita dei titoli stessi . » 932,35

3. *Libretti di risparmio:*

Riscosso dal Banco di Napoli le rimanenze dei libretti a risparmio n. 08002, 08096, 08335, 08639, 08833, 09159, 09241, 09632 di lire una per ogni libretto, più gli interessi	L.	17,70
Riscosso dal Banco di Roma le rimanenze dei libretti a risparmio nn. 42, 87 e 198	»	10,45

4. *Crediti diversi:*

Realizzati i crediti verso i carovanisti Caviglia Alberto e Cuccaro Pasquale	»	130 —

5. *Interessi attivi:*

Interessi maturati e realizzati dal Banco di Napoli sulla somma ricavata dalla vendita dei titoli, sulle lire 45.000 dovute ai nove carovanisti non assicurati e sulla somma realizzata dagli antichi conti correnti, il tutto lasciato in deposito presso il predetto Banco sul conto corrente n. 1577 sino al 16 marzo 1936-XIII . .	»	914,95
Totale . . .	L.	152.089,90

PASSIVO.

1. *Debiti diversi:*

a) Somma versata alla Cassa depositi e prestiti come da polizze nn. 72879, 72880, 72889, 72899, 72900, 72901, 72902, 72903, 72904 a favore dei nove carovanisti non assicurati	L.	45.000 —
Pagato per acquisto di 18 dichiarazioni mod. 1 per i versamenti di cui sopra	»	72 —
Diritti di registrazione sulle nove dichiarazioni in duplo per i versamenti di cui sopra e marche da bollo da L. 10 ciascuna	»	316,80
b) Saldato il debito verso la Ditta F.lli Prota . .	»	3.580,15
c) Saldato il debito verso la Ditta American Express	»	890,60
d) Pagato all'avv. Baldassare Giovane a saldo suo onorario	»	201,90
e) Pagato alla Soc. an. « Le Assicurazioni d'Italia » a saldo	»	781,25
f) Pagato alla Soc. Docks Meridionali	»	550 —
g) Pagato all'avv. Antonio Scannazatti a saldo suo onorario	»	500 —

2. *Indennità di liquidazione a impiegati e operai:*

a) Pagato al dott. Carlo Grimaldi a saldo indennità di liquidazione	»	1.503,55
b) Pagato a D'Isanto Pasquale a saldo	»	6.794,50
c) Pagato a Russo Alfredo	»	4.939,15
d) Pagato a Sasso Alfredo	»	11.001,90
e) Pagato alla vedova e agli eredi dell'operaio Auricchio Antonio la somma accantonata a loro favore .	»	1.258,55

3. *Spese di liquidazione:*

a) Acquisto di oggetti di cancelleria, spese postali e di trasporto a tutto il 30 marzo 1936	»	185,75
b) Pagato per lavori di copia corrispondenza e prospetti	»	272 —
c) Spese di cancelleria, posta e lavori di copia sino al 30 ottobre 1937	»	67,40
d) Compenso pagato ai liquidatori cav. Francesco Barracano e dott. Giuseppe Maddalena	»	3.000 —

4. *Imposte e tasse:*

Interessi di mora sull'imposta di R. M. tardivamente pagata dall'ex impiegato della carovana signor Acampa Salvatore	»	98,70

5. *Patrimonio netto:*

Somma netta disponibile che è stata ripartita in parti eguali fra 151 graduati e operai della disciolta Carovana in servizio alla data dello scioglimento della Corporazione	»	71.075,70
Totale . . .	L.	152.089,90

Napoli, addì 10 dicembre 1937 - Anno XVI

Il ricevitore capo delle dogane, liquidatore: Dott. GIUSEPPE MADDALENA.

(1770)

DECRETO MINISTERIALE 14 maggio 1938-XVI.
Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1937-38, nella zona di Villa d'Adda (Bergamo), delimitata dai seguenti confini;

a nord, strada provinciale dal Ponte di Calusco d'Adda a Calusco d'Adda;

ad est, da Calusco d'Adda seguendo la strada comunale per Riviera d'Adda fino alla frazione Medolago;

a sud, dalla frazione Medolago, la strada comunale fino alla cascina Molino di Sopra sull'Adda;

ad ovest, il fiume Adda fino al ponte di Calusco.

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 12 aprile 1937, in una zona della provincia di Bergamo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1744)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1938-XVI.
Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Aosta.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Aosta ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Aosta;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona di Ivrea (Aosta), dell'estensione di ettari 1060 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla diramazione del Naviglio della Dora Baltea;

ad ovest, dalla riva sinistra del predetto fiume;

ad est, dalla riva destra del predetto Naviglio;

a sud, dalla roggia detta dei Cugnoni partendo dal punto di interferenza della stessa col Naviglio fino al suo sbocco nella Dora, lungo la sua riva sinistra.

La Commissione venatoria provinciale di Aosta provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1766)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Pescara.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Pescara ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Pescara;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Pescara, dell'estensione di ettari 4000 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada provinciale che da Manoppello tende a Lettomanoppello;

ad est, dalla strada che porta a Lettomanoppello e dal confine con la provincia di Chieti;

a sud, dal crinale della montagna che la separa dal bosco Pretoro;

ad ovest, dal rio S. Angelo e dal territorio di Roccamorice e Abateggio.

La Commissione venatoria provinciale di Pescara provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1768)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1938-XVI.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Parma.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 24 luglio 1937, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Parma, dell'estensione di ettari 560 circa, delimitata dai seguenti confini:

a nord, dalla strada vicinale dei Dossi e dalla comunale dei Bonatti;

ad est, dalla strada comunale dei Bonatti e dalla provinciale Soragna-Fidenza;

a sud, dal torrente Stirone e dalla comunale di Campagna;

ad ovest, dal cavo di scolo detto Fontanà;

Visti i decreti Ministeriali 31 luglio 1936 e 4 maggio 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Parma, ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 24 luglio 1935, 31 luglio 1936 e 4 maggio 1937, in una zona della provincia di Parma, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Parma provvederà nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: Rossoni.

(1769)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1938-XVI.

Restrizioni all'esercizio venatorio in provincia di Chieti.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Chieti ed udito il Comitato per la caccia;

Ritenuta l'opportunità di adottare eccezionali misure protettive che consentano l'incremento della selvaggina stanziale nella provincia di Chieti;

Decreta:

Fino a tutta l'annata venatoria 1938-39, è vietata la caccia e l'uccellagione, sotto qualsiasi forma, nella zona della provincia di Chieti, dell'estensione di ettari 500 circa, il cui perimetro parte dalla confluenza del torrente S. Leo (limite intercomunale Villa S. Maria-Pennadomo) ed è costituito, ad ovest, dal tratto fiume Sangro fino alla casa cantoniera provinciale nei pressi del tenimento di Borello, in detto punto il perimetro volge verso sud-est della confluenza del torrente verde ed è costituito dal suddetto torrente che attraversa i territori dei comuni di Rosello e Roio Sangro e segue il limite intercomunale di Roio Sangro-Monteferrante-Colledimezzo, fino al territorio di Montazzoli e fino alla confluenza del vallone Torbita.

La Commissione venatoria provinciale di Chieti provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(1767)

DECRETO MINISTERIALE 16 maggio 1938-XVI.

Proroga del divieto di caccia e uccellagione in provincia di Bergamo.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 24 del testo unico delle leggi e decreti per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con R. decreto 15 gennaio 1931, n. 117;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1935, con cui è stato disposto il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, fino a tutta l'annata venatoria 1935-36, nella zona della provincia di Bergamo, delimitata dai seguenti confini:

ad ovest, dalla cascina S. Antonio, strada comunale fino a Fara d'Adda. Indi lo stradale per Cassano fino all'incrocio della strada per Treviglio;

a sud, strada per Treviglio fino all'incrocio della Roggia Nuova;

ad est, Roggia Nuova, cascina Pelesa, Roggia Vignola fino alla strada per Pontirolo;

a nord, strada per Pontirolo fino alla cascina S. Antonio.

Visti i decreti Ministeriali 31 luglio 1936 e 15 aprile 1937, con cui il suddetto divieto è stato prorogato rispettivamente per le annate venatorie 1936-37 e 1937-38;

Sulla proposta della Commissione venatoria provinciale di Bergamo ed udito il Comitato per la caccia;

Decreta:

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 9 maggio 1935, 31 luglio 1936 e 15 aprile 1937, in una zona della provincia di Bergamo, delimitata come nelle premesse, è prorogato fino a tutta l'annata venatoria 1938-39.

La Commissione venatoria provinciale di Bergamo provvederà, nel modo che riterrà meglio adatto, a portare quanto sopra a conoscenza degli interessati.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale del Regno.*

Roma, addì 16 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: ROSSONI.

(1743)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 15 marzo 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un'area occorrente per la costruzione del campo sportivo della G.I.L. di Leonforte.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di provvedere alla costruzione del campo sportivo della G.I.L., le sorelle germane Carella Francesca, Concettina ed Anna fu Ercole sono venute nella determinazione di donare un appezzamento di terreno, sito in territorio di Leonforte, contrada Torretta, adiacente all'abitato che confina: con terre di Leonforte Bruno Angelo, di Sottile Giovanni, di Smario Filippo, dei fratelli Giuseppe e Giovanni Castiglione, del cav. Ricifari Rosario, degli eredi Passarello e con strada comunale Salina-Gessi; dell'estensione totale di are 49 e centiare 82, distinto in catasto: articolo 800 in ditta barone Carella Ercole, foglio 28, particella 265 di are 18,32; art. 477 in ditta Buccheri Salvatore fu Gaetano, foglio 28, particella 4ª di are 18,40; art. 804 in ditta Carella Ercole fu Daniele barone di S. Giuseppe e Leonforte Bruno Angelo fu Serafino, foglio 28, particella 266-a, are 13,10;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 18 ottobre 1937-XV a rogito notaio Murabito dott. Salvatore, registrato al n. 293 il giorno 5 novembre 1937-XVI e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Catania il 30 novembre 1937-XVI al n. 27121 d'ordine e n. 21957 particolare;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta, di un'area occorrente per la costruzione del campo sportivo di Leonforte è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 15 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1761)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 17 marzo 1938-XVI.

Approvazione dell'acquisto di alcuni immobili siti in Genova Bolzaneto adibiti a sede della G.I.L.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere in Genova-Bolzaneto la Casa del Balilla, l'O.N.B. venne nella determinazione di acquistare per la somma di L. 180.000 alcuni immobili composti di una casa formata da sotterranei uso cantina, terranei, primo e secondo piano, con annesso terreno con entrostante una stalla a sud per tutta la lunghezza del terreno, un magazzino con bottega a nord per tutta la lunghezza del terreno, e alcune tettoie, il tutto confinante; a nord in parte Carbone Valentino e in parte Casa di diversi proprietari, ad est via Bolzaneto, a sud via Antonio Giannè, ad ovest proprietà comunale, distinti in catasto urbano presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Genova-Sampierdarena alla partita 356 del catasto di Bolzaneto e il terreno annesso distinto in catasto terreni di Bolzaneto presso il municipio di Genova alla partita 48 del volume quarto;

Considerata l'opportunità di tale acquisto;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839 è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto d'acquisto in data 27 ottobre 1937-XV a rogito notaio dott. Giuseppe Ansaldo, registrato a Genova-Sampierdarena il 29 ottobre 1937-XV, vol. 119, n. 1218, è trascritto all'Ufficio delle ipoteche di Genova il 3 novembre 1937-XVI, casella 10307, reg. d'ord. 858, reg. part. 1944, n. 7769;

Veduto l'art. 2 del già citato R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, di alcuni immobili siti in Genova-Bolzaneto, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1759)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 marzo 1938-XVI.

Approvazione della donazione disposta dal comune di Caltanissetta a favore della G.I.L. di alcuni fabbricati adibiti a palestre ginnastiche e del terreno annesso.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Caltanissetta ha donato all'O.N.B. tutti i fabbricati costituenti le palestre coperte e scoperte denominate « Giulio Bilotta » nonchè il terreno adiacente e circostante dell'estensione di mq. 411,53, palestre e terreno annesso ubicate nel quartiere S. Francesco con ingresso nella via Villarosa e confinanti con il muraglione che li dividono dalla via Chiarosi, con i locali del Regio istituto tecnico « Mario Rapisardi », con il viale Amedeo e con la detta via Villarosa distinti in catasto all'art. 8857, mappa 4495-4496;

Considerata la opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B., con il R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 2 settembre 1937-XV a rogito notaio avv. Angelo Leonardi, registrato l'11 ottobre 1937, al n. 595 e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Caltanissetta al n. 11676, vol. 949, del reg. gen. d'ordine e n. 9628, vol. 2101 reg. particolare il 5 ottobre 1937-XV;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta dal comune di Caltanissetta, dei fabbricati adibiti a palestre e del terreno annesso, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1765)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 marzo 1938-XVI.

Approvazione dell'acquisto di alcuni appezzamenti di terreni adiacenti alla colonia alpina di Fai.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che l'O.N.B. venne nella determinazione di acquistare, per complessive L. 4435, i seguenti appezzamenti di terreno adiacenti alla colonia alpina di Fai:

1) di proprietà del cav. Alberto Pasquazzo fu Ettore, p. f. 2409 alpe Lateson P. T. 234 C. C. Fai nella sua nuova superficie di mq. 5600 e mq. 407 staccati della p. f. 2409 e uniti alla p. f. 2405 ar. in P. T. 150 C. C. di Fai;

2) di proprietà del sig. Giovanni Agostini fu Celeste, mq. 375 staccati dalla p. f. 2408/1 alpe Lateson in P. T. 296 C. C. di Fai e uniti alla p. f. 2405 in P. T. 150 C. C. di Fai e mq. 421 staccati dalla p. f. 2408/2 in P. T. 296 C. C. di Fai e uniti alla p. f. 2405 P. T. 150 C. C. di Fai:

3) di proprietà dei sigg. Tonidandel Oreste, Ezechiele e Leone fu Giuseppe e Tonidandel Stefano fu Giuseppe, p. f. 2405 in P. T. 150 C. C. Fai di mq. 745.

Considerato che l'O.N.B., con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di acquisto in data 3 agosto 1937-XV a rogito notaio dott. Luigi Sette, registrato a Mezzolombardo il 23 agosto 1937-XV, al n. 120, mod. 1, vol. 7, intavolato presso il Regio ufficio del libro fondiario di Mezzolombardo il 9 settembre 1937-XV, reg. tav. 671:

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

L'acquisto, come sopra disposto, degli appezzamenti di terreno adiacenti alla colonia alpina di Fai, è approvato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1936 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1760)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 marzo 1938-XVI.

Approvazione della donazione, disposta dal comune di Trecate, dell'area sulla quale è sorta la colonia fluviale della G.I.L.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Trecate, allo scopo di regolarizzare la posizione dell'O.N.B. nei riguardi della proprietà del terreno nel quale, a cura dell'Opera stessa, era sorta una bella e moderna colonia fluviale, venne nella determinazione di donare all'O.N.B. parte di terreno della superficie di mq. 22017 e di compendio dei numeri 1, 5, 6 del foglio XXX, con i seguenti numeri mappali: foglio XXX n. 1-*b* ettari 0.00.28, foglio XXX n. 5-*a* ettari 0.78.40, foglio XXX n. 6-*b* ettari 1.41.49; confinante a levante con il fiume Ticino, a ponente ed a mezzodì con la rimanente proprietà comunale, a nord con la proprietà Peretti;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 1° ottobre 1937-XV a rogito dott. Adolfo Patriarca, registrato a Novara il 12 ottobre 1937-XV al n. 907, e trascritto il 15 ottobre 1937-XV, al reg. d'ord., vol. 468, n. 4813, reg. part. vol. 930, n. 4014;

Veduto l'at. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta dal comune di Trecate, dell'area sulla quale è sorta la colonia fluviale è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1762)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO 21 marzo 1938-XVI.

Approvazione della donazione disposta dal comune di Chiavari a favore della G.I.L. di una palestra ginnastica coperta e dell'area sulla quale la stessa sorge.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che il comune di Chiavari ha determinato di donare all'O.N.B. la palestra ginnastica coperta e l'area su cui la stessa sorge, sita in via Indipendenza, inscritta in catasto fabbricati a partita 3553 mappale 186 del foglio XIII, confinante a sud con via del Gazometro, a levante con proprietà dell'officina gas, a nord con l'Opera nazionale Balilla, a ponente con corso Indipendenza;

Considerata l'opportunità di accettare tale donazione;

Considerato che l'O.N.B con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Veduto l'atto di donazione in data 17 agosto 1937-XV a rogito notaio dott. Francesco Leonardi, registrato a Chiavari il 25 agosto 1937-XV, vol. 160, n. 185, e trascritto alla conservatoria di Chiavari il 27 agosto 1937-XV, reg. 487, n. 495, d'ord., vol. 577, n. 1708 par.;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839;

Decreta:

La donazione, come sopra disposta dal comune di Chiavari, della palestra ginnastica coperta e dell'area su cui la stessa sorge, è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1763)

DECRETO DEL SEGRETARIO DEL P. N. F., MINISTRO SEGRETARIO DI STATO, 16 marzo 1938-XVI.

Approvazione della donazione di un'area in Nocera Inferiore da servire per la costruzione della Casa della G.I.L.

IL MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
SEGRETARIO DEL PARTITO NAZIONALE FASCISTA
COMANDANTE GENERALE DELLA G.I.L.

Considerato che, allo scopo di far sorgere nel comune di Nocera Inferiore la casa della G.I.L., i signori fratelli Diodato e Domenico Sellitti fu Francesco sono venuti nella determinazione di donare un appezzamento di terreno, del valore di L. 25.000 della estensione di mq. 1111, sito nel Comune suddetto, facente parte del fondo denominato « Terra delle Pere », confinante a settentrione con la via che da piazza Diaz mena alla via IX Maggio, ad oriente ed a mezzogiorno con i beni di Gambardella Aniello e fratelli, per un piccolo tratto con la via Fucilari, e ad occidente con i beni di Di Mayo Francesco, riportato in catasto al foglio XVIII, particelle 4515-*a* e 4716-*a*, pagina 3266;

Considerata la opportunità di accettare tale donazione;

Veduti i documenti catastali ed ipotecari;

Considerato che l'O.N.B. con R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 1839, è stata assorbita dalla G.I.L.;

Veduto l'atto di donazione in data 2 settembre 1937-XV a rogito notaio dott. Alfredo Maranca, registrato a Nocera Inferiore il 4 settembre 1937-XV al n. 95, vol. 91 atti pubblici e trascritto presso l'Ufficio delle ipoteche di Salerno, il giorno 8 settembre 1937-XV al n. 16066 del registro gen. d'ordine;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge 27 ottobre 1937-XV;

Decreta:

La donazione, da parte dei signori fratelli Diodato e Domenico Sellitti, di un'area in Nocera Inferiore da servire per la costruzione della Casa della G.I.L. è approvata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 16 marzo 1938 - Anno XVI

Il Ministro: STARACE.

(1764)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Ottantottesimo elenco dei decreti Ministeriali di concessione mineraria emanati in applicazione del R. decreto legislativo 29 luglio 1927, n. 1443.

Decreto Ministeriale 18 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 400, con il quale alla Società in accomandita semplice Caolino Panciera & C., con sede in Schio, è concessa, per la durata di anni 90, la facoltà di coltivare i giacimenti di caolino siti in località denominata « Pozzani », in territorio dei comuni di Schio, Trento e Santorso, provincia di Vicenza.

Decreto Ministeriale 15 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 399, con il quale alla Società mineraria del Valdarno, con sede in Firenze, è concessa, per la durata di anni 60, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite siti in località denominata « Allori », in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 29 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 25 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 389, con il quale la concessione perpetua della miniera di piombo e zinco denominata « Barrasciutta », sita in territorio del comune di Domusnovas, provincia di Cagliari, è trasferita e intestata alla S. A. Rame Italiano, con sede in Roma.

Decreto Ministeriale 29 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 391, con il quale il sig. Antonio Cerlenizza, domiciliato in Pola, è concessa, per la durata di anni quindici, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite, siti in località denominata « S. Giorgio » in territorio del comune di Cherso, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 392, con il quale alla Società Anonima Mineraria Triestina (S.A.M.T.), con sede in Trieste, è concessa, per la durata di anni venti, la facoltà di coltivare i giacimenti di bauxite siti in località denominata « Franzini », in territorio dei comuni di Pisino ed Antignana, provincia di Pola.

Decreto Ministeriale 29 aprile 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 393, con il

quale alla Società mineraria del Valdarno, con sede in Firenze, è concessa, per la durata di anni 60, la facoltà di coltivare i giacimenti di lignite, siti nella località denominata « Pianacci » in territorio del comune di Cavriglia, provincia di Arezzo.

Decreto Ministeriale 10 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 397, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Gora I », sita in territorio del comune di Figline Valdarno, provincia di Firenze, è trasferita e intestata alla Società Anonima Miniere lignitifere « La Gora », con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 10 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 394, con il quale la concessione della miniera di lignite denominata « Fattoria del Gogo », sita in territorio del comune di Torgiano, provincia di Perugia, è trasferita ed intestata alla Società anonima Miniere Tiberine, con sede in Firenze.

Decreto Ministeriale 10 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 395, con il quale la concessione della miniera di lignite picea denominata « Poggio alla Foglia », sita in territorio del comune di Gavorrano, provincia di Grosseto, è trasferita e intestata alla Società anonima « Miniere Lignitifere Toscane S. A. » con sede in Massa Marittima.

Decreto Ministeriale 16 maggio 1938, registrato alla Corte dei conti il 27 maggio 1938, registro 6 Corporazioni, foglio 390, con il quale la concessione della miniera di ferro e rame denominata « Frigido », sita in territorio del comune di Massa, provincia di Massa e Carrara, della quale è titolare il comm. Leone Bicchieri, è intestata alla Società in nome collettivo « Comm. Leone Bicchieri & C. » con sede in Massa.

(1978)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Annullamento di marchio di fabbrica.

Il marchio di fabbrica n. 55431, registrato il 30 giugno 1937-XV, al nome di Roberto Santantonio, a Napoli, e compreso nell'elenco n. 11-12, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 274 del 26 novembre 1937-XVI, è stato annullato in seguito a rinuncia fattane dal titolare con dichiarazione del 19 febbraio 1938-XVI, autenticata dal dott. Giovanni Rizzi, notaio in Milano, e presentata al Consiglio provinciale delle corporazioni di Milano l'8 aprile 1938-XVI.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il direttore: A. ZENGARINI.

(1902)

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società anonima cooperativa di consumo di Tre Fiumi, con sede in Monchio delle Corti, non avendo per oltre due anni depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo svolta alcuna attività, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.

Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazioni al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(1960)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario della regione Capitto in provincia di Asti.

Con R. decreto 10 marzo 1938, registrato alla Corte dei conti il 6 maggio successivo, al registro n. 6, foglio n. 5, è stato costituito, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di miglioramento fondiario della regione Capitto, nel comune di Castagnole delle Lanze (Asti).

(1903)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli

N. 118

del 1° giugno 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,10
Francia (Franco)	52,80
Svizzera (Franco)	433 —
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,21
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	63 —
Danimarca (Corona)	4,2005
Norvegia (Corona)	4,728
Olanda (Fiorino)	10,4875
Polonia (Zloty)	357,65
Portogallo (Scudo)	0,8554
Svezia (Corona)	4,8515
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,40
Id. 3,50 % (1902)	71,275
Id. 3,00 % Lordo	51,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,375
Id. Id. 5 % (1936)	93,825
Rendita 5 % (1935)	94,10
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,55
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,525
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,50
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,70
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,55

N. 119

Media dei cambi e dei titoli

del 2 giugno 1938-XVI.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94 —
Francia (Franco)	52,70
Svizzera (Franco)	432,75
Argentina (Peso carta)	4,95
Belgio (Belga)	3,2135
Canadà (Dollaro)	18,80
Cecoslovacchia (Corona)	66,02
Danimarca (Corona)	4,196
Norvegia (Corona)	4,723
Olanda (Fiorino)	10,4815
Polonia (Zloty)	357,65
Portogallo (Scudo)	0,8545
Svezia (Corona)	4,8465
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1787
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,7779
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,08
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	3,8520
Rendita 3,50 % (1906)	74,525
Id. 3,50 % (1902)	71,275
Id. 3,00 % Lordo	51,05
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,55
Id. Id. 5 % (1936)	94,15
Rendita 5 % (1935)	94,425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,65
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,50
Id. Id. 5 % - Id. 1941	102,525
Id. Id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	91,75
Id. Id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	91,55
Id. Id. 5 % - Id. 1944	98,70

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Ruoli di anzianità del personale dell'Amministrazione centrale e delle Nuove costruzioni ferroviarie.

Giusta l'art. 9 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sono stati pubblicati i ruoli di anzianità del personali dell'Amministrazione centrale dei lavori pubblici e delle Nuove costruzioni ferroviarie approvate con decreto Ministeriale 31 marzo 1938-XVI.

Gli eventuali reclami per rettifica di anzianità dovranno essere prodotti al Ministero suddetto nel termine di giorni sessanta dalla pubblicazione del presente avviso.

(1904)

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura e soppressione di agenzie telegrafiche.

Si rende noto che il giorno 9 marzo 1938-XVI, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Incoronata di Vasto, provincia di Chieti.

Si rende noto che, con effetto in data 18 febbraio 1938-XVI, venne soppresso il servizio telegrafico nell'Ufficio telegrafico di San Priamo, provincia di Cagliari.

Si rende noto che a seguito soppressione dell'Agenzia postale-telegrafica di Carpano (Pola) venne istituito il servizio telegrafico nella nuova Ricevitoria postale-telegrafica di Arsia (Pola) con effetto dal 1° febbraio 1938-XVI.

Si rende noto che il giorno 21 febbraio 1938-XVI, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Troghi, provincia di Firenze.

Si rende noto che il giorno 28 gennaio 1938-XVI, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Spor, provincia di Trento.

Si rende noto che il giorno 7 febbraio 1938-XVI, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Bellizzi, provincia di Salerno.

Si rende noto che il giorno 25 febbraio 1938-XVI, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Abazia di Sulmona, provincia di Aquila.

Si rende noto che il giorno 12 febbraio 1938-XVI, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Santa Lucia di Flamignano, provincia di Rieti.

Si rende noto che il giorno 25 gennaio 1938-XVI, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Vallecchia, provincia di Lucca.

Si rende noto che il giorno 11 febbraio 1938-XVI, venne attivato il servizio telegrafico nella Ricevitoria postale di Goriano Valli, provincia di Aquila.

(1878)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa marittima trapanese di Trapani, in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, ed il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, recanti disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Veduto il decreto del Capo del Governo, in data 29 ottobre 1936-XV, col quale la liquidazione ordinaria della Banca cooperativa marittima trapanese di Trapani venne sostituita con la liquidazione speciale regolata dal titolo VII, capo III, del predetto R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento di pari data, col quale vennero nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suddetta azienda di credito;

Considerato che il rag. Gaspare Ficarra, membro del Comitato di sorveglianza ha rassegnato le dimissioni dalla carica e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione.

Dispone:

L'avv. cav. Calcedonio Scio è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Banca cooperativa marittima trapanese di Trapani, in liquidazione, in sostituzione del dimissionario rag. Gaspare Ficarra, con i poteri e le attribuzioni contemplate nel titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, e del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1899)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Bitti e di Ilbono (Nuoro).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per la Sardegna;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Buffoni dott. Ferdinando fu Salvatore, per la Cassa comunale di credito agrario di Bitti (Nuoro);

De Murtas Quirino di Antonio, per la Cassa comunale di credito agrario di Ilbono (Nuoro).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1897)

Nomina del presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonito (Avellino).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;

Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto in-

terministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduta la proposta del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Il sig. Carmine Monaco di Cesare, è nominato presidente della Cassa comunale di credito agrario di Bonito (Avellino).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1896)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Lamporecchio (Pistoia), in liquidazione.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Veduto il decreto del Duce, Presidente del Comitato dei Ministri, in data 7 marzo 1938-XVI, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale di Lamporecchio (Pistoia) ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al capo VIII del citato testo unico ed al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;
Veduto il proprio provvedimento in data 7 marzo 1938-XVI con il quale sono stati nominati il commissario liquidatore ed i membri del Comitato di sorveglianza della suindicata azienda;
Considerato ora che il signor Carlo Porta, membro del Comitato di sorveglianza, ha declinato l'incarico e che occorre pertanto provvedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il cav. rag. Francesco Calcagno è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di Lamporecchio (Pistoia) in liquidazione, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, in sostituzione del sig. Carlo Porta.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1898)

Nomina dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Stroncone e di Polino (Terni), di Nepi (Viterbo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Sono nominati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Malvetani Francesco fu Terenzio, per la Cassa comunale di credito agrario di Stroncone (Terni);
Fiorelli Fiorello fu Francesco, per la Cassa comunale di credito agrario di Polino (Terni);
Pugliesi geom. Domenico di Nicola, per la Cassa comunale di credito agrario di Nepi (Viterbo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1893)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Norma (Littoria), di Pergola (Pesaro), di Poggio Mirteto (Rieti) e di Anguillara Sabazia (Roma).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;
Vedute le proposte dell'Istituto di credito agrario per l'Italia Centrale;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Marcelli Costantino di Alfredo, per la Cassa comunale di credito agrario di Norma (Littoria);
Fulvi dott. Girolamo fu Giuseppe, per la Cassa comunale di credito agrario di Pergola (Pesaro);
Bucci geom. Lorenzo di Alessandro, per la Cassa comunale di credito agrario di Poggio Mirteto (Rieti);
Iacometti ing. Carlo, per la Cassa comunale di credito agrario di Anguillara Sabazia (Roma).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia,
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(1894)

Conferma in carica dei presidenti delle Casse comunali di credito agrario di Firmo (Cosenza) e di Ischitella (Foggia).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduti i Regi decreti-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, e 29 luglio 1928-VI, n. 2085, convertiti rispettivamente nelle leggi 5 luglio 1928-VI, n. 1760, e 20 dicembre 1928-VII, n. 3130, riguardanti l'ordinamento del credito agrario;
Veduto l'art. 28 del regolamento per l'esecuzione del suddetto R. decreto-legge 29 luglio 1927-V, n. 1509, approvato con decreto interministeriale del 23 gennaio 1928-VI e modificato con decreto del Capo del Governo del 26 luglio 1937-XV;
Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, convertito nella legge 7 marzo 1938-XVI, n. 141, recante disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia;

Vedute le proposte del Banco di Napoli - Sezione di credito agrario;

Dispone:

Sono confermati presidenti delle Casse comunali di credito agrario sottoindicate i signori:

Franco Pasquale fu Carmine, per la Cassa comunale di credito agrario di Firmo (Cosenza);

Valente Giuseppe fu Alessandro, per la Cassa comunale di credito agrario di Ischitella (Foggia).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 maggio 1938 - Anno XVI

Il Governatore della Banca d'Italia, Capo dell'Ispettorato: AZZOLINI.

(1895)

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Graduatoria di merito del concorso a 49 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il decreto Ministeriale n. 1180 del 9 novembre 1937-XVI;

Udita la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) n. PAG. 040/24/90040 in data 16 maggio 1938-XVI;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

E' approvata l'annessa graduatoria di merito del concorso a 49 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione d'ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

Roma, addì 17 maggio 1938 - Anno XVI

Il Ministro: BENNI.

GRADUATORIA DI MERITO

del concorso a 49 posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di ingegnere (esclusi gli specializzati in ingegneria chimica).

1. Foti Francesco di Paola.
2. Buchmann Silvio.
3. Boni Mauro.
4. Pellegrini Augusto.
5. Miano Giovanni.
6. Pansironi Giulio.
7. Capezzuto Vincenzo.
8. Monniello Michele.
9. Tognetti Claudio.
10. Scapaticci Italo.
11. Della Rovere Francesco.
12. Forti Alberto.
13. De Giuli Giuseppe.
14. Mo-ucci Pietro.
15. Marzi Enrico.
16. Cocca Giuseppe.
17. Monaco Giovanni.
18. Lombardi Assuero.
19. Patacconi Cesare.
20. Bini Brunetto.
21. Castracani Gerio.
22. Lomonaco Francesco.
23. Sacco Francesco.
24. De Rosa Gustavo.
25. Grossi Domenico.
26. Romei Vieri.
27. Cecchini Mario.
28. D'Andrea Paolo.
29. Mochi Ardelio.
30. Marfisa Raimondo.
31. Guerra Alessandro.
32. Cecchieri Lamberto.
33. Franchi Pietro.
34. Carrara Umberto.
35. Lo Porto Giacomo.
36. Zennari Antonio.
37. Bianchi Mario.
38. Majorana Claudio.
39. Genovese Roberto.
40. Mascaretti Pietro.
41. Alati Mario.
42. Giacchetti Gennaro.
43. Marongiu Salvatore.
44. Chini Alberto.
45. Politi Vittorio.
46. Saya Egidio.
47. Ferone Carlo.
48. Brocchieri Vittorio.
49. Negri Mario.
50. Scopece Alessandro.
51. Contaldi Giorgio.
52. Bianchi Luigi.
53. Romanazzi Giovanni.
54. Runza Ernesto.
55. Vitolo Enrico.

(1941)

REGIA PREFETTURA DI TERNI

Graduatoria del concorso ai posti di veterinario direttore del macello e veterinario capo del comune di Terni.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TERNI

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1936, n. 1265;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 1937-XV, col quale si bandiva il concorso per il posto di veterinario direttore del macello e veterinario capo del comune di Terni;

Visti gli atti della Commissione giudicatrice relativa alla graduatoria dei concorrenti;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari condotti, approvato con il R. decreto 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Vista la legge comunale e provinciale;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria formulata dalla Commissione giudicatrice del concorso veterinario predetto:

1. Paribocci Giuseppe . . . . . con punti 139,72
2. Orlandini Dino . . . . . . » 137,69
3. Dominici Dino . . . . . . » 136,13
4. Macellari Aniceto . . . . . » 122,42
5. Caronna Calogero . . . . . » 120,54
6. Bittorelli Alberto . . . . . » 117,04

Terni, addì 9 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: VARANO.

(1798)

REGIA PREFETTURA DI SIRACUSA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario condotto e direttore del macello di Siracusa.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto in data 21 dicembre 1936, n. 3174, con il quale è stato bandito il concorso per il posto di veterinario condotto e direttore del macello del comune di Siracusa;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso, nonchè la graduatoria dei candidati risultati idonei;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso di cui alle premesse:

1. Dott. Rando Demetrio . . . . . . con punti 121,54
2. Dott. Cargnel Antonio 120,94

Siracusa, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MASSA.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SIRACUSA

Visto il proprio decreto n. 3174 del 21 dicembre 1936, con il quale veniva bandito il concorso per il posto di veterinario condotto e direttore del macello del comune di Siracusa;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con R. decreto 11 giugno 1935-XIII, numero 281;

Visto il proprio decreto di pari numero e data con il quale viene approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso predetto;

Decreta:

Il sottoindicato candidato 1° classificato nella graduatoria degli idonei al concorso di cui sopra vincitore del concorso stesso:

Dott. Rando Demetrio di Giuseppe.

Il concorrente dott. Cargnel Antonio, 2° classificato, avrà diritto al posto qualora il medesimo si rendesse vacante entro i primi sei mesi dalla data di pubblicazione del presente nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Siracusa, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

Il prefetto: MASSA.

(1913)

REGIA PREFETTURA DI TRAPANI

Graduatoria del concorso al posto di direttore del macello comunale di Trapani.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visti gli atti relativi al concorso per il posto di direttore del macello comunale di Trapani con funzioni anche di veterinario condotto, bandito con decreto n. 29193 del 31 dicembre 1936;
Esaminati i verbali della Commissione giudicatrice nominata con decreto Ministeriale del 27 agosto 1937;
Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei veterinari che hanno partecipato al concorso, di cui sopra, e che sono stati dichiarati idonei:

1. Galfano Giovanni, titoli punti 2,44/50, prove pratiche punti 37,50/50, prove scritte punti 42/50, prova orale punti 45/50, totale punti 126,94.

2. Titone Filippo, titoli punti 5,69/50, prove pratiche punti 34/50, prove scritte punti 45/50, prova orale punti 40/50, totale punti 124,69.

Trapani, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: CARATTOLI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

Visto il proprio decreto odierno pari numero con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei partecipanti al concorso per il posto di direttore del macello comunale di Trapani, bandito con decreto n. 29193 del 31 dicembre 1936, e dichiarati idonei dalla competente Commissione giudicatrice;
Visto l'art. 55 del R. decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Galfano Giovanni è dichiarato vincitore del concorso a direttore del macello comunale di Trapani.

Trapani, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: CARATTOLI.

(1912)

REGIA PREFETTURA DI GENOVA

Graduatoria del concorso al posto di veterinario capo sezione direttore dei macelli del comune di Genova.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Visto il proprio decreto in data 10 maggio 1937-XV col quale veniva bandito pubblico concorso per titoli ed esami al posto di veterinario capo sezione direttore dei macelli del comune di Genova;
Veduti i verbali della Commissione giudicatrice, nominata con decreto Ministeriale 27 agosto 1937, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 205 del 3 settembre successivo; nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla stessa Commissione;
Veduti gli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con R. decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e gli articoli 25, 55 e 65 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria del concorso al posto di veterinario capo sezione direttore dei macelli del comune di Genova:

1. Dott. Angelucci Nello . . .	con punti	148,26
2. Dott. Serra Antonio	»	140,88
3. Dott. Asdrubali Mario . . .	»	139,69

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BELLEI.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GENOVA

Veduto il proprio decreto in data odierna pari numero del presente, col quale si approva la graduatoria del concorso al posto di veterinario capo sezione direttore dei macelli del comune di Genova;
Considerato che occorre procedere alla dichiarazione del vincitore del posto stesso;
Visti gli articoli 23, 55 e 65 del regolamento 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Decreta:

Il dott. Angelucci Nello è dichiarato vincitore del concorso al posto suddetto.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e del comune di Genova.

Genova, addì 20 maggio 1938 - Anno XVI

p. *Il prefetto*: BELLEI.

(1911)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.